CAMERA DEI DEPUTATI N. 393

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MARANGONE e MACRELLI

Presentata il 17 ottobre 1958

Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge torna all'esame della Camera come una necessità dalla quale è assai difficile prescindere qualora si voglia tener fede al disposto costituzionale, che al comma 2° dell'articolo 9 stabilisce come precipuo compito del nostro Stato la conservazione e la tutela del patrimonio artistico e storico.

Giova a questo proposito, e per meglio sottolineare la importanza della presente proposta di legge, richiamare alla memoria l'ordine del giorno Marangone, Vischia ed altri, approvato unanimamente dalla Camera il 16 settembre 1955, che chiedeva ed ottenne la istituzione di una speciale Commissione interparlamentare per lo studio e la preparazione di provvedimenti organici per la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e storico italiano e per la protezione delle nostre naturali bellezze.

La Commissione, costituita con decreto dell'allora Presidente del Consiglio onorevole Segni il 5 gennaio 1956 avrebbe dovuto concludere i propri lavori con la formulazione di due proposte di legge, intese l'una a destinare speciali fondi per salvare dall'attuale abbandono il patrimonio artistico e l'altra per la protezione delle nostre bellezze naturali e storiche dalle devastazioni che, a fini vari, in continuo aumento vengono perpetrate.

Tale Commissione è morta il 18 maggio 1958, alla fine cioè della campagna elettorale, per decreto del Ministro Moro e non ha potuto presentare le leggi per cui era sorta, ma ha originato due governativi provvedimenti di legge, uno di 18 miliardi da spendersi in un decennio per opere di restauro a monumenti in rovina e l'altra di 2 miliardi per salvare il salvabile delle Ville Venete.

Ma anche se tali proposte di legge fossero arrivate al Parlamento, e da esso approvate, non sarebbero state né complete né definitive, per il fatto che mancavano di considerare le gravissime deficienze dell'organico e dei quadri della Amministrazione delle belle arti.

A ciò si vuole ovviare con la ripresentazione della presente legge, che si prefigge lo scopo di riordinare le carriere del personale delle Sovrintendenze e degli Istituti di antichità e delle belle arti e di revisionare gli organici, ampliandoli e maggiorandoli in specializzazioni di settore, onde assicurare una funzionalità adeguata alle esigenze attuali della salvaguardia e della tutela di tutto il nostro patrimonio artistico.

A tal proposito, onorevoli colleghi, occorre tenere presente che l'ordinamento della Amministrazione delle antichità e belle arti si articola secondo due leggi: quella del 31 dicembre 1923, n. 3164 che definisce la struttura degli uffici e dei ruoli organici del

personale, e l'altra, del 22 maggio 1939, n. 823, che modifica la precedente per quanto riguarda le circoscrizioni territoriali delle Sovrintendenze, portandone il numero da 25 a 58, ma non predispone purtroppo l'indispensabile adeguamento dei quadri all'ampio ordinamento statuito.

Una evidente frattura è venuta a crearsi e una iattura che nemmeno il decreto legislativo 7 marzo 1948, n. 1305, è riuscito a sanare in quanto concretizzava appena un temporaneo tamponamento alla falla.

Pertanto il grave problema, a distanza di quasi un ventennio, resta aperto a una sollecita soluzione per non esporre a maggiori devastazioni un incommensurabile patrimonio artistico, storico e naturale, che è vanto della Nazione da un lato e dall'altro fonte produttiva a ciclo continuo per la non indifferente quantità di valuta estera che concorre *in primis* a introdurre nel nostro territorio, attraverso il sempre più vasto flusso turistico, che ad esso si allaccia.

Del resto nella stessa Commissione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio 5 gennaio 1956, si è spesso fatto cenno a gravi carenze, come da relazione della sottocommissione tecnica della Commissione speciale. Infatti, nella seduta di giovedì 22 marzo 1956, il Presidente onorevole Vischia porta a conoscenza di tutti i membri, come si desume dalla rivista *Arte e Paesaggio*, n. 1, gennaio-agosto 1956, al terzo punto degli impedimenti che minano un'efficace tutela del patrimonio artistico nazionale, « la insufficiente autorità e funzionalità degli Uffici delle Soprintendenze, dotati di personale scarso, mortificato da condizioni di carriera inadeguata ». Ancora nel *Sommario* (correlatore il compianto professore Roberto Papini) alla predisposizione dei lavori della Commissione, al n. 4, lettera *L*, si fa esplicito richiamo all'« organico del personale delle soprintendenze, in rapporto alla complessità aumentata dei loro compiti ». Ed il richiamo è più che mai attinente, per il fatto che, di tutto il personale attualmente in servizio, una percentuale di quasi il 65 per cento è fuori organico, sotto varie denominazioni !

Onorevoli colleghi, balza di qui alla evidenza l'inoppugnabile circostanza che ad una maggiore sfera di funzioni, devono necessariamente corrispondere maggiori disponibilità di personale e precise caratterizzazioni del medesimo. L'incremento funzionale, venuto a determinarsi negli ultimi anni nelle Soprintendenze e negli Istituti di antichità e belle arti, richiede un riordinamento delle carriere e degli organici tale che risponda con maggiore e responsabile adeguatezza alle reali esigenze in progressiva manifestazione.

Poiché se osserviamo gli organici, con particolare riferimento alle disposizioni di legge di fondamentale importanza, abbiamo i seguenti dati:

1°)	Anno	1907	N.	980	unità
2°)	»	1924	»	695	»
3°)	»	1948	»	958	»
4°)	»	1956	»	935	»

Da tale quadro dobbiamo subito desumere che all'ampliamento di funzioni è corrisposta una regressione dell'organico, con una lacuna incalcolabile per la finalità della salvaguardia del patrimonio artistico culturale e storico, che il legislatore, con le sue disposizioni, si prefiggeva di sostanziare.

La presente proposta di legge tende dunque a colmare tale lacuna; ne esporremo, a tratti sintetici, le considerazioni che ci hanno portato alla sua elaborazione.

1. — Ruoli direttivi tecnico-scientifici degli archeologi, degli storici dell'arte e degli architetti.

La legge 31 dicembre 1923, n. 3164, stabiliva che le Soprintendenze potessero essere rette anche da funzionari di grado inferiore al soprintendente, costringendo quelli ad assumere una responsabilità direttiva, che, per età e per non maturata esperienza, si è spesse volte dimostrata eccessiva.

Il decreto legislativo 7 marzo 1948 pose un parziale rimedio a questa situazione, elevando il numero dei soprintendenti a 38, con la conseguenza di lasciare ancora scoperte n. 20 Soprintendenze. È doveroso ammettere che a capo di ogni Soprintendenza debba essere posto un funzionario con qualifica non inferiore a soprintendente ed equivalente a quella di capo divisione.

Però, di fronte a 58 Soprintendenze, alle quali si aggiunge l'Istituto centrale del restauro, che ha esso stesso per direttore un soprintendente, esistono attualmente in ruolo soltanto 38 posti suddivisi fra soprintendente di 1ª classe (10) e soprintendente di 2ª classe (28).

Per l'autorità che deve derivare da quella qualifica, anche nei riguardi degli altri uffici statali e degli enti locali, si rende ormai urgente porre termine a una situazione di inferiorità. Al soprintendente, infatti, spetta normalmente la tutela dell'intero patrimonio storico-artistico di un'intera regione e, per

quanto riguarda il funzionamento dell'Ufficio, il promuovervi l'attività scientifica e degli ispettori e dirigerne la formazione tecnica.

Inoltre si propone, che la carriera del ruolo scientifico, che attualmente termina al grado di soprintendente di 1ª classe equivalente alla qualifica di ispettore generale, abbia sviluppo fino alla qualifica di direttore generale. Si osserva che la formazione di un funzionario di quel ruolo è lunga e costosa, poiché per diventare ispettore alle antichità e alle gallerie o architetto per i monumenti non è sufficiente la generica e talvolta labile cultura impartita dalle Università, ma occorrono scuole di perfezionamento con corsi di studio annosi e difficili. In seguito l'ispettore, per ottenere la promozione ai gradi superiori, deve dimostrare con pubblicazioni la propria acquisizione scientifica; sicché quando giunge al grado di soprintendente la sua fisionomia culturale può paragonarsi a quella del professore universitario.

Sta di fatto che ai concorsi universitari per le cattedre di archeologia e per quelle di storia dell'arte medioevale e moderna, i concorrenti più qualificati provengono quasi senza eccezione dai ruoli delle belle arti, con la deprecabile conseguenza che non solo i ruoli subiscono una riduzione, ma l'Amministrazione perde i suoi elementi migliori, perché essi hanno certamente una indubbia convenienza a passare alle Università.

La carriera di un soprintendente si inizia, in effetti, col concorso per direttore, concorso per titoli come quello universitario e con il giudizio di una Commissione di cui fanno parte anche professori universitari; i vincitori vengono nominati direttori rimanendo in tale qualifica tre anni e sono promossi soprintendenti di 2° classe, mediante scrutinio per merito comparativo.

Sicché, per le cosiddette considerazioni, appare giustificata una richiesta di posti di soprintendente di 1ª classe in numero di due per ogni materia.

Un altro dei punti fondamentali della revisione delle carriere è quello della divisione dei ruoli: attualmente il ruolo è sostanzialmente unico per archeologi, storici dell'arte e architetti, salvo nei primi due gradi iniziali in cui gli architetti sono separati dagli ispettori. Gli studiosi di materie specializzate, quali l'etnologia, la paleontologia, la numismatica, l'egittologia, vengono assimilati alla categoria degli ispettori archeologi. Ove si tenga presente che, mentre il ruolo è unico, i membri delle Commissioni giudicatrici per l'ammissione dell'amministrazione o per la promozione a direttore sono diversi secondo le varie specialità (archeologi, storici dell'arte, architetti, specializzazioni minori), balzano a vista gli inconvenienti che derivano da tale semplicistica superficiale unicità del ruolo. Le graduatorie riescono del tutto incomprensibili ai candidati, non potendo in alcun modo sapere l'archeologo perché debba essere preposto nella graduatoria allo storico dell'arte o viceversa. Nei concorsi per la promozione a direttore, i commissari debbono restarvi d'accordo, talvolta preventivamente, (ma anche arbitrariamente) prima ancora di esaminare i titoli richiesti sul numero dei posti da assegnare agli archeologi, agli storici dell'arte e agli architetti ! Quando si tratta di concorsi per specializzati (in paleontologia, egittologia, e così via), la confusione è anche maggiore.

Pertanto si ritiene necessario dividere l'attuale ruolo del personale scientifico direttivo delle Soprintendenze in tre ruoli distinti per le antichità, per l'arte medioevale e moderna e per i monumenti. Per evitare poi una eccessiva frammentarietà, gli studiosi di materie specializzate dovrebbero essere iscritti nei tre ruoli anzidetti, a seconda del carattere prevalente della specializzazione.

Infine l'entità numerica delle varie categorie di studiosi viene proporzionata al numero degli uffici esistenti e da 177 viene aumentata a 260, con una lieve prevalenza di architetti perché di essi è fatto assoluto bisogno proprio per la molteplicità delle funzioni che vengono affidate e che comprendono la tutela dei monumenti e quella del paesaggio, l'urbanistica, il rinnovamento dei musei e delle gallerie, ecc.

Si propone anche la soppressione dei posti di direttore degli istituti autonomi, ad eccezione di quello della calcografia nazionale, il quale viene mantenuto per la sua particolare natura, e passato dal gruppo *B* al gruppo *A* con sviluppo di carriera dalla qualifica di vice direttore a quella di direttore.

I posti invece di direttore del Gabinetto fotografico nazionale di Roma, del Gabinetto nazionale delle stampe di Roma, e dell'Opificio delle pietre dure di Firenze, verranno conferiti ad impiegati della carriera direttiva delle Soprintendenze con qualifica non inferiore a direttore.

2. — Carriera direttiva tecnica.

Con la presente proposta di legge si tende altresì a modificare le carriere del chimico e del fisico dell'Istituto centrale del restauro,

nel senso di assicurare ad esse uno sviluppo analogo a quello del personale della carriera direttiva scientifica. Esse verrebbero a svilupparsi, data l'esiguità degli organici, a ruolo aperto dopo una determinata anzianità nelle qualifiche ed avrebbero termine con la qualifica di direttore di laboratorio, equivalente a capo divisione.

3. – CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA.

Potrà sembrare a molti un'iperbole, ma ci è doveroso affermare che nelle Sovrintendenze e negli Istituti di antichità e belle arti è venuta a mancare, per svariate ragioni, una seria e ben ordinata amministrazione. È il vero *punctum dolens* del problema.

Attualmente la parte amministrativa delle Sovrintendenze è affidata ad un economo che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1923, n. 3164, è uno degli impiegati appartenenti alla Sovrintendenza che ne abbia le necessarie attitudini. È investito delle funzioni con decreto del ministro, a scelta del sovrintendente.

Tale disposizione ha portato a far sì che l'incarico di economo sia stato attribuito con la massima disinvoltura e col beneplacito del sovrintendente anche ad un impiegato qualsiasi, purché di ruolo. Cosicchè abbiamo come economi nelle Sovrintendenze custodi o impiegati della carriera esecutiva, aiutanti o restauratori, disegnatori, segretari o anche architetti ed ispettori non certo forniti di cognizioni tecniche specifiche di ragioneria e di leggi amministrative.

È evidente che in tali condizioni soprattutto « per la scelta » da parte del sovrintendente, l'economo difficilmente ha il coraggio di sostenere il suo operato e difendere le sue attribuzioni specie nei confronti del sovrintendente nonostante la propria fisionomia di « Funzionario delegato ».

Tant'è vero che in caso di delega, si arriva all'assurdo che un semplice custode o impiegato della carriera esecutiva trasmetta dei poteri ad un suo superiore, oppure che si trovino raccolte e fuse in un solo impiegato funzioni diverse, generando una anomalia giuridica di grave entità.

Per sanarla definitivamente, noi caldeggiamo con la presente proposta di legge la istituzione di un ruolo amministrativo direttivo e di un ruolo di ragioneria. Con essi verrà risolto il problema del funzionario delegato nelle Sovrintendenze, ed in ciò ci sorregge il suffragio di pubblicisti competenti in materia, come il Grisolia, che, nel suo studio sulla tutela delle cose d'arte, edizioni *Foro italico*, Roma, 1952, così si esprime: Gli stessi soprintendenti sarebbero i primi a compiacersene, poiché non si vedrebbero più distratti ed oberati dalle pratiche amministrative e contabili, e potrebbero dedicare maggior tempo alla parte più confacente alla loro formazione culturale, pur conservando sempre la direzione dell'intera attività del proprio ufficio ».

Inoltre la molteplicità e la complessità delle funzioni amministrative connesse alle Sovrintendenze attengono a una svariatissima attività che richiede, in chi la svolge, una opportuna preparazione oltre che una sicura capacità: tutte qualità che si acquisiscono per mezzo di un adeguato corso di studi.

Si tratta quindi di mettere a lato del ruolo scientifico un funzionario che collabori in tutti i problemi che rivestono il carattere precipuo della tutela giuridica del patrimonio artistico e paesistico, quale si desume dal diritto positivo, e che segua ed interpreti tutta la inerente assai complessa legislazione, tenendosi entro i limiti da essa segnati.

Le Sovrintendenze di un tempo potevano considerarsi come un istituto per studiosi e specialisti, i quali avevano soprattutto l'obbligo di pubblicare libri d'arte e di storia; oggi questi uffici sono entrati nella vita amministrativa della Nazione ed il loro intervento per le leggi che debbono applicare e fare rispettare, si manifesta in senso diretto. Perciò, se per la soluzione delle complesse e numerose questioni tecniche è necessario lo studio e l'esame dei funzionari scientifici con a capo il sovrintendente, d'altra parte non può non ritenersi indispensabile l'espletamento della funzione direttiva amministrativa da parte di funzionari specificamente ad essa preposti.

4. — CARRIERA DI RAGIONERIA.

Quanto sopra enunciato per la carriera direttiva amministrativa comporta implicitamente, come naturale conseguenza, la istituzione della carriera di ragioneria.

5. — CARRIERA DEI DISEGNATORI E DEI GEOMETRI.

L'attività delle soprintendenze è prevalentemente scientifica e tecnica, ma il sistema attuale di assunzione e di selezione del personale tecnico che collabora con il sovrintendente è antiquato e si riferisce a tabelle di organici del tutto insufficienti. È noto che negli uffici del Genio civile esistono in buon numero i geometri, i quali, non solo prov-

vedono ai rilievi topografici, ma sono anche costruttori. Nelle Sovrintendenze alle antichità e ai monumenti, che pur curano complessi restauri di edifici antichi e medioevali, questa categoria, invece, non esiste.

Per quanto riguarda la tutela del paesaggio, i soprintendenti sono coadiuvati soltanto dal personale scientifico. Si è visto peraltro che non conviene distrarre i funzionari verso mansioni amministrative, in quanto il loro compito è prevalentemente di ricerca scientifica, di conservazione e di restauro del patrimonio artistico.

Ai funzionari scientifici spetta, s'intende, di collaborare con il soprintendente nella tutela del paesaggio, ma tutte le operazioni preparatorie dovrebbero essere compiute dai geometri; perciò si ritiene necessario ampliare l'attuale ruolo dei disegnatori con l'ammissione di geometri e bandire concorsi specifici, intesi a reclutare elementi idonei alla conservazione e al restauro dei monumenti, al servizio della tutela del paesaggio, nonché alla esecuzione dei lavori di scavo.

Per questo nuovo ruolo di disegnatori e geometri è previsto uno sviluppo di carriera analogo a quello dei professori di disegno delle Scuole Secondarie e dei geometri in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

6. — Carriera dei restauratori di dipinti.

A costituire le attività delle Soprintendenze concorrono sostanzialmente i restauratori, i quali non possono essere riuniti, come è attualmente, in un'unica categoria. Colui che unisce i frammenti di un vaso preistorico e lo completa è un artigiano, colui che restaura un dipinto di grande maestro è un artista, che ha un notevole corredo di cognizioni scientifiche. Al primo si può chiedere per l'ammissione al concorso il diploma di scuola d'arte, al secondo si deve chiedere non solo un diploma di liceo artistico o di Istituto superiore d'arte, ma anche conoscenze specializzate, da provarsi in difficili esami. Ciò è possibile, in quanto esiste una scuola di perfezionamento per restauratori di dipinti presso l'Istituto centrale del restauro di Roma. Dalla diversa responsabilità viene di conseguenza che il restauratore di dipinti può essere considerato un elevato collaboratore tecnico con lo sviluppo di carriera comune alle carriere di concetto.

Il numero proposto per il ruolo dei restauratori di dipinti (quadro *B*) non è alto, quando si pensi che lo Stato si vale oggi di restauratori privati con notevole dispendio.

7. — Carriera dei segretari.

Non subisce alcun mutamento sia nell'organico, sia nelle funzioni. Soltanto si sviluppa fino alla massima qualifica prevista dalle vigenti disposizioni.

8. — Carriera degli assistenti.

Gli assistenti costituiscono una importantissima e benemerita classe dell'Amministrazione; sono in genere degli autodidatti formatisi nella prassi degli scavi e dei restauri. Per questo loro carattere, pur richiedendosi negli esami di concorso una esperienza compiuta, non si è preteso alcun titolo di studio. Tuttavia appare opportuno, per l'avvenire, chiedere ai concorrenti al posto di aiutante una licenza di scuola media inferiore e nel contempo elevarne la dignità, con uno sviluppo di carriera dalla qualifica di assistente aggiunto a quella di assistente capo, secondo lo schema generale delle carriere esecutive. Detto ruolo (quadro *C*) rimarrebbe unico, pur comprendendo le attuali specializzazioni di assistente ai lavori di restauro, agli scavi e al giardinaggio.

Abbiamo ritenuto opportuno riportare le qualifiche alla denominazione di assistente per eliminare la evidente incoerenza di un ruolo di assistenti con qualifica di « aiutante », a dispetto di ogni senso etimologico e di ogni correlazione pratica. Nel contempo proponiamo che la carriera, dato il suo precipuo carattere tecnico, abbia una progressione fino alla qualifica di assistente capo, con coefficiente 325, e ciò in analogia ad altre carriere tecniche, come quella dei servizi antincendi del Ministero dell'Interno.

9. — Carriera degli operatori tecnici.

Il restauratore di vasi e in genere di oggetti antichi può essere inserito in un unico ruolo di « Operatori tecnici » il quale dovrebbe comprendere tutti gli artigiani di buona classe che oggi servono lo Stato: mosaicisti, operatori delle pietre dure, restauratori di stampe e di disegni, calcografi e fotografi. A tale proposito, occorre ricordare che i fotografi di altre Amministrazioni sono considerati operai. Questo criterio non può essere seguito nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, poiché i fotogrammi che si richiedono ai nostri fotografi servono a pubblicazioni scientifiche e, quindi, occorre che essi possiedano cultura e speciale addestramento.

Il titolo di ammissione per gli operatori tecnici dovrebbe essere esclusivamente quello di Scuola d'arte: il ruolo dovrebbe essere unico, con facoltà per l'Amministrazione di bandire concorsi per tutte le specialità che richiede il servizio di difesa del patrimonio artistico.

Questo nuovo ruolo tecnico esecutivo dovrebbe comprendere i restauratori di oggetti antichi, il personale tecnico dell'Opificio delle pietre dure, del Gabinetto fotografico nazionale, del Gabinetto nazionale delle stampe, della Calcografia nazionale e i fotografi delle Soprintendenze.

Anche per questa carriera proponiamo, come per gli Assistenti, una qualifica aggiuntiva superiore (operatore tecnico capo), a causa della sua fisionomia tecnica.

10. — CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO.

Dato che nei casi precedenti, per le carriere di assistente ed operatore tecnico, abbiamo proposto una progressione di carriera più ampia, e cioè fino alla qualifica corrispondente al grado VIII del cessato ordinamento, partendo dalla considerazione della fisionomia tecnica della carriera, non è detto che per la carriera del personale esecutivo non si debba fare altrettanto, anche se per motivi del tutto differenti. Come è noto, le due carriere precedenti hanno inizio dalla qualifica corrispondente al grado XI mentre quelle del personale esecutivo iniziano col grado XIII; il che comporta un lungo periodo di anni nella carriera per poter giungere là dove le altre due principiano. Risulta conseguente da ciò un danno economico non lieve, a compensazione del quale possono stare l'anelito e la speranza alla nuova qualifica proposta.

Si deve pure considerare che il compito del personale esecutivo è nelle Soprintendenze particolarissimo, poiché esso è adibito a funzioni di archivio complesse e delicate, sia per la natura dei compiti affidati alle Soprintendenze stesse, sia per l'importanza che riveste la conservazione di atti destinati ad essere consultati in avvenire, come partenenti ad un archivio di importanza storica.

Inoltre si propone di elevare il numero a 510 unità, non solo in rapporto al numero ed alla distribuzione degli Uffici, ma anche per assorbire tutte le unità che oggi effettivamente prestano servizio sotto varie denominazioni.

11. — CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO.

Comprende soltanto il ruolo dei custodi e delle guardie notturne, con sviluppo di carriera e con le qualifiche di custode, primo custode e custode capo. Il numero attuale di 450 unità dovrebbe essere portato a 2.200, assorbendo, in tal modo, quasi interamente gli elementi in soprannumero e nei ruoli ausiliari, nonché i salariati che prestano mansioni di custodia.

A questi, poi, dovrebbe essere aggiunta un'aliquota a concorso per raggiungere gli effettivi di 2.200 unità, in modo da rispondere con pienezza alle esigenze del servizio. L'aggiunta di un terzo grado (custode-capo) si giustifica pienamente in considerazione della particolarità dei compiti affidati al personale subalterno preposto alla sorveglianza delle Gallerie, Musei ecc.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Le disposizioni finali e transitorie hanno per oggetto l'inquadramento di tutto il personale nelle qualifiche previste dalla presente proposta di legge e stabiliscono alcune facilitazioni per coloro che, muniti del prescritto titolo di studio ed espletanti mansioni di natura superiore al proprio ruolo o che abbiano già superato gli esami previsti per il passaggio alla qualifica superiore (esempio, direttore per l'ex grado VIII), sono qualificati per il passaggio ad una carriera superiore, come i segretari, gli aiutanti forniti del diploma di geometra, i restauratori di dipinti con il prescritto titolo di studio, gli impiegati della carriera esecutiva amministrativa con titolo di studio superiore. Inoltre si riferiscono anche a quei salariati che, assunti tra il 1° maggio 1948 e il 26 febbraio 1952, furono sin dalla loro assunzione adibiti a mansioni di natura non salariale, e a tutto il personale dell'ex Real Casa che comunque presta servizio nella Amministrazione delle belle arti.

Il riordinamento del ruolo delle belle arti, quale risulta dall'unita proposta di legge, contiene in sé tutti gli elementi per una razionale distribuzione delle varie attività in tutti gli Uffici dipendenti e, nello stesso tempo, per determinare una precisa utilizzazione del personale.

L'ampliamento degli organici si limita all'indispensabile per assicurare la funzionalità degli Uffici in modo più aderente alle esigenze generali e per inquadrare tutto il personale attualmente in servizio.

Questo come una necessità imprescindibile, se si vuole in sostanza risolvere il problema della difesa del patrimonio artistico, storico e culturale della Nazione, in cui si riflette tutta la nostra cultura e la nostra storia.

COPERTURA.

L'onere per il Tesoro, a copertura delle spese inerenti alla presente proposta di legge, non è eccessivo solo che si voglia pensare alle finalità delle disposizioni proposte e si voglia inoltre tener conto del fatto che gli organici saranno coperti per la quasi totalità da personale che è già in servizio.

Il maggiore onere deriverebbe da una aliquota di circa 40 assumendi per la carriera direttiva scientifica, dal passaggio di n. 70 segretari alla carriera direttiva amministrativa e dall'assunzione di circa 500 custodi in aggiunta a quelli già in servizio nonché da qualche caso di passaggio da carriera inferiori a superiori.

Si tenga, inoltre, presente che tale onere, aggirandosi intorno ai 300 milioni, raggiungerà il *plenum* soltanto fra tre o quattro esercizi finanziari, vale a dire quando potranno essere ultimati i relativi concorsi.

Le fonti di finanziamento per i maggiori oneri finanziari derivano da un congruo aumento, delle tasse d'ingresso ai musei, gallerie e pinacoteche, ossia: media annua di visitatori 3 milioni, aumento di lire 100, maggiore introito di lire 300 milioni annui.

Vale il fatto, poi, che l'aumentato numero di visitatori stranieri, nella stagione turistica, compensa quest'onere maggiore.

Ma ciò che più conta è la constatazione che quasi ogni altro dipendente dello Stato ha avuto per legge riconosciuto nei decorsi anni il proprio sviluppo di carriera, mentre i dipendenti dalla Amministrazione delle Belle Arti, nonostante lo sciopero totale che fu definito malinconicamente *della bellezza*, non ha nemmeno avuto la soddisfazione dell'esame della presente proposta di legge nella passata legislatura.

Ciò che più duole, invece, è l'amaro fatto che ognuno di noi si compiace di essere italiano per il colossale patrimonio artistico dei padri e non è disposto ad alcun sacrificio per salvaguardare degnamente e meglio valorizzarne la portata.

Perciò noi confidiamo, onorevoli colleghi, nella vostra piena comprensione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Carriere, qualifiche e organici*).

Le carriere e le qualifiche del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui ai quadri 13-*a*, 32, 32-*a*, 53, 53-*a*, 74, 74-*a*, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituite con quelle allegate alla presente legge e contenute nei quadri *A*, *B*, *C* e *D*.

Gli organici sono stabiliti nella misura prevista dalla presente legge.

ART. 2.

(*Istituto centrale del restauro, Calcografia nazionale, Gabinetto fotografico nazionale, Gabinetto nazionale delle stampe e Opificio delle pietre dure*).

La direzione dell'Istituto centrale del restauro è affidata ad un impiegato del ruolo degli storici dell'arte con qualifica non inferiore a soprintendente di 3ª classe.

Le direzioni del Gabinetto nazionale delle stampe, della calcografia nazionale, del Gabinetto fotografico nazionale e dell'Opificio delle pietre dure sono affidate ad impiegati della carriera direttiva scientifica, con qualifica non inferiore a direttore, che abbiano esercitato attività tecnica, scientifica ed artistica nelle materie inerenti alle specifiche funzioni.

In via transitoria, gli attuali direttori degli Istituti, di cui ai commi precedenti, conservano le funzioni fino al collocamento a riposo.

ART. 3.

(*Nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva tecnico-scientifica*).

La nomina ad ispettore di 2ª classe si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli.

Per gli aspiranti al ruolo degli archeologi e degli storici dell'arte è prescritta la laurea in lettere e filosofia, seguita da un corso di perfezionamento, in materia attinente al ruolo, di almeno un anno. Per gli aspiranti al ruolo degli architetti è prescritta la laurea in architettura o in ingegneria civile edile.

I concorsi sono distinti. Di volta in volta, secondo le esigenze dell'Amministrazione, il Ministero per la pubblica istruzione, sentito

il parere del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti, può riservare alcuni posti dei concorsi a specializzati nelle varie discipline che interessano particolari settori delle attività delle Soprintendenze, purché siano in possesso della laurea in lettere e filosofia.

Per gli specializzati in paleontologia ed etnografia è ammessa anche la laurea in scienze naturali per la prima e scienze coloniali per la seconda, purché dette lauree siano sempre seguite da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione in materia attinente alla specifica carriera.

Il perfezionamento o la specializzazione, di cui ai commi 2°) e 4°) del presente articolo, devono essere comprovati dai relativi certificati degli esami sostenuti.

ART. 4.

(*Svolgimento della carriera direttiva tecnico-scientifica*).

La promozione ad ispettore di 1ª classe si consegue mediante scrutinio per merito comparativo dopo tre anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova.

La promozione a direttore si consegue mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi a partecipare gli ispettori di 1ª classe che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera compresi gli anni di servizio prestati con le stesse mansioni antecedentemente alla nomina in ruolo e gli impiegati del ruolo aggiunto che abbiano compiuto in detto ruolo e in quello speciale transitorio di provenienza, complessivamente, sei anni di effettivo servizio.

Le promozioni a soprintendente di 3ª e di 2ª classe si conseguono mediante scrutinio per merito comparativo dopo tre anni di effettivo servizio nelle qualifiche precedenti.

La nomina a soprintendente di 1ª classe viene conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione e deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai funzionari che abbiano compiuto nella qualifica di soprintendente di 2ª classe almeno cinque anni di effettivo servizio.

ART. 5.

(*Nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva tecnica e promozioni alle qualifiche superiori*).

La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva tecnica si consegue mediante pubblico concorso per esame e per

titoli al quale sono ammessi a partecipare coloro che siano in possesso della laurea in fisica o in chimica.

La promozione alla qualifica di tecnico si consegue a ruolo aperto dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica iniziale, compreso il periodo di prova.

Le promozioni alle qualifiche di vicedirettore e di direttore di laboratorio si conseguono anche a ruolo aperto, dopo sei anni di effettivo servizio nelle qualifiche precedenti e su parere del Consiglio di amministrazione.

ART. 6.

(*Carriera direttiva amministrativa; funzioni, nomina alla qualifica iniziale e svolgimento*).

La carriera direttiva amministrativa ha la responsabilità delle funzioni amministrative e contabili della Soprintendenza per le quali collabora col soprintendente.

La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi a partecipare coloro che siano in possesso di una delle seguenti lauree: giurisprudenza, scienze economiche e commerciali, scienze politiche e sociali.

Lo svolgimento della carriera è regolato dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 7.

(*Nomine alle qualifiche iniziali e svolgimento delle carriere di concetto*).

La nomina alle qualifiche iniziali delle carriere di concetto si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi a partecipare tutti coloro che siano in possesso dello specifico titolo di studio prescritto, e cioè:

a) *carriera di ragioneria:* diploma di abilitazione tecnica commerciale per ragionieri;

b) *carriera dei disegnatori e dei geometri:* diploma di maturità artistica o licenza d'Istituto d'Arte, o maturità classica e scientifica, integrata dal 1° biennio di ingegneria civile edile o di architettura, e abilitazione tecnica per geometri;

c) *carriera dei restauratori di dipinti;* diploma di maturità artistica, licenza d'Istituto d'Arte e diploma di restauratore dell'Istituto Centrale del Restauro;

d) *carriera dei Segretari:* maturità classica o scientifica.

Lo svolgimento delle carriere è regolato dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 8.

(*Nomina alle qualifiche iniziali e svolgimento delle carriere esecutive*).

La nomina alle qualifiche iniziali delle carriere esecutive si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi a partecipare tutti coloro che siano in possesso dello specifico titolo prescritto, e cioè:

a) *carriera degli assistenti;* licenza media inferiore;

b) *carriera degli operatori tecnici;* licenza di Scuola d'Arte;

c) *carriera esecutiva amministrativa;* licenza media inferiore.

Lo svolgimento delle carriere, di cui alle lettere *a*) e *b*) è determinato dal conferimento delle promozioni alle qualifiche superiori mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che, alla data dello scrutinio, abbiano cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

Lo svolgimento della carriera esecutiva amministrativa è regolato dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 9.

(*Nomina alla carriera del personale ausiliario e svolgimento*).

La nomina a custode e guardia notturna in prova si consegue mediante pubblico concorso al quale sono ammessi a partecipare tutti coloro che abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria. Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Le promozioni a primo custode e a custode capo sono conferite secondo la disposizione dell'articolo 289 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 10.

(*Inquadramento nei ruoli*).

Tutto il personale delle Soprintendenze delle antichità e belle arti, in servizio nei ruoli ordinari, verrà inquadrato, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei

ruoli previsti dagli allegati quadri, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli di provenienza e con l'anzianità in esse possedute.

Gli esami sostenuti a norma delle precedenti disposizioni di legge, per le promozioni ai gradi previsti dal cessato ordinamento, hanno piena validità per le promozioni alle qualifiche per le quali sono previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I funzionari della carriera direttiva tecnico-scientifica, i quali hanno ottenuto la promozione alla qualifica di direttore di 2ª classe mediante concorso per titoli sono esonerati dal ripetere il concorso per la promozione alla qualifica di direttore di 1ª classe.

ART. 11.

(*Inquadramento nei ruoli di nuova istituzione*).

In sede di prima applicazione della presente legge, l'inquadramento nel ruolo della carriera direttiva amministrativa sarà effettuato mediante concorso per esame speciale, consistente in un colloquio sulle materie giuridiche e contabili e sui servizi d'istituto della Amministrazione.

Al concorso sono ammessi a partecipare, purché muniti del prescritto titolo di studio di cui all'articolo 6 della presente legge:

a) gli impiegati del ruolo ordinario dei segretari;

b) gli impiegati del ruolo aggiunto dei segretari;

c) gli impiegati delle carriere esecutive, che abbiano espletato le funzioni di segretario da almeno un decennio.

Gli impiegati del ruolo ordinario dei segretari, che siano in possesso del diploma di abilitazione tecnica per ragioniere o di abilitazione tecnica per geometra, qualora non abbiano partecipato o non siano risultati idonei al concorso di cui al precedente comma, possono chiedere, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla pubblicazione della graduatoria del concorso di cui al precedente comma, di essere collocati nel ruolo dei ragionieri o nel ruolo dei disegnatori e dei geometri, a seconda del titolo posseduto.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti delle carriere di concetto e gli impiegati dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti delle carriere esecutive, tecniche ed amministrative, che siano in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 7 della presente legge e che abbiano svolto mansioni proprie delle carriere di concetto da oltre un quadriennio, possono

chiedere entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere collocati nei ruoli delle carriere di concetto corrispondenti al titolo posseduto o alle mansioni svolte. il collocamento ha luogo in sede di prima applicazione della presente legge, per concorso ad esame speciale mediante colloquio o prova tecnica. Alla prova tecnica per restauratore di dipinti sono ammessi a partecipare, per comprovata capacità, tutti i dipendenti che abbiano svolto mansioni di restauro da almeno sei anni, anche se non in possesso del titolo di studio prescritto.

L'anzianità posseduta nei ruoli di provenienza verrà riconosciuta a norma delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 12.

(*Inquadramento nel ruolo degli operatori tecnici*).

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impiegati del ruolo esecutivo dei restauratori e gli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria del soppresso ruolo dell'Opificio delle pietre dure, della Calcografia e del Gabinetto fotografico nazionale, sono inquadrati, secondo l'anzianità del ruolo di provenienza, nelle qualifiche del nuovo ruolo degli operatori tecnici.

Possono, altresì, dietro domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, essere inquadrati nel ruolo degli operatori tecnici tutti i dipendenti che abbiano svolto da almeno un quinquennio le mansioni proprie del ruolo: restauratori di statue, di bronzi, di stampe, di disegni e di oggetti antichi, mosaicisti, calcografi, lavoratori di pietre dure, fotografi e fototecari.

ART. 13.

(*Collocamento degli impiegati dei ruoli aggiunti delle carriere esecutive ed ausiliarie nei ruoli ordinari*).

In sede di prima applicazione della presente legge ed a parziale deroga dell'articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati dei ruoli aggiunti delle carriere esecutive sono collocati *ope legis* nei ruoli ordinari delle corrispondenti carriere.

Per il personale del ruolo aggiunto della carriera ausiliaria si osserva la disposizione dell'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 14.

(*Personale comandato*).

Il personale collocato nel ruolo speciale ad esaurimento presso il Ministero della pubblica istruzione, già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti dotazione della corona e comandato a prestare servizio presso le Soprintendenze e gli Istituti di antichità e belle arti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere di essere collocato nei ruoli e nelle qualifiche corrispondenti ai ruoli e alle qualifiche di provenienza.

Il collocamento sarà effettuato dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il riconoscimento dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

ART. 15.

(*Spesa*).

Alle maggiori spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si farà fronte con l'ammontare di una sopratassa di lire cento da porre in aggiunta ad ogni biglietto d'ingresso ai Musei, Gallerie d'arte e Pinacoteche statali.

ART. 16.

(*Rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*).

Per quanto non previsto nella presente legge si osservano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 17.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

QUADRO *A*.

CARRIERE DIRETTIVE

CARRIERA DIRETTIVA SCIENTIFICA

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
	RUOLO DEGLI ARCHEOLOGI.	
900	Soprintendenti di 1ª classe	2
670	Soprintendenti di 2ª classe	8
500	Soprintendenti di 3ª classe	12
402	Direttori	28
325	Ispettori di 1ª classe	20
271	Ispettori di 2ª classe	22
		92
	RUOLO DEGLI STORICI DELL'ARTE.	
900	Soprintendenti di 1ª classe	2
670	Soprintendenti di 2ª classe	6
500	Soprintendenti di 3ª classe	10
402	Direttori	28
325	Ispettori di 1ª classe	20
271	Ispettori di 2ª classe	24
		90
	RUOLO DEGLI ARCHITETTI.	
900	Soprintendenti di 1ª classe	2
670	Soprintendenti di 2ª classe	7
500	Soprintendenti di 3ª classe	11
402	Direttori	26
325	Ispettori di 1ª classe	26
371	Ispettori di 2ª classe	30
		102

CARRIERA DIRETTIVA TECNICA

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
500	Direttore	6
402	Vice direttore	
325	Tecnico	
271	Tecnico aggiunto	

CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
	Ruolo dei direttori amministrativi.	
670	Direttori amministrativi di 1ª classe	2
500	Direttori amministrativi di 2ª classe	4
402	Direttori di Sezione	10
325	Consiglieri di 1ª classe	18
271	Consiglieri di 2ª classe	36
229	Consiglieri di 3ª classe	
		70

Quadro *B*

CARRIERE DI CONCETTO

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
500	Ispettori di Ragioneria	3
402	Ragionieri principali	6
325	Primi ragionieri	15
271	Ragionieri	26
229	Ragionieri aggiunti	50
202	Vice ragionieri	
		100
	Ruolo dei disegnatori e dei geometri.	
500	Disegnatori Capi e Geometri Capi	8
402	Disegnatori principali e geometri principali	14
325	Primi disegnatori e Primi geometri	22
271	Disegnatori e Geometri	30
229	Disegnatori aggiunti e Geometri aggiunti	46
202	Vice disegnatori e Vice geometri	
		120
	Ruolo dei restauratori di dipinti.	
500	Restauratori Capi	4
402	Restauratori principali	10
325	Primi restauratori	14
271	Restauratori	20
229	Restauratori aggiunti	22
202	Vice restauratori	
		70

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
	Ruolo dei segretari.	
500	Segretari Capi	2
402	Segretari principali	4
325	Primo segretari	10
271	Segretari	18
229	Segretari aggiunti	36
202	Vice segretari	
		70

Quadro *C*.

CARRIERE ESECUTIVE

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
	Ruolo degli assistenti.	
325	Assistenti Capi	10
271	Assistenti principali	20
229	Primi assistenti	40
202	Assistenti	50
		120
	Ruolo degli operatori tecnici.	
325	Operatori tecnici Capi	12
271	Primi operatori tecnici principali	26
229	Primi operatori tecnici	48
202	Operatori tecnici	64
		150
	Ruolo del personale esecutivo.	
325	Archivisti Capi	10
271	Archivisti principali	30
229	Primi archivisti	75
202	Archivisti	100
180	Applicati	140
157	Applicati aggiunti	155
		510

Quadro *D*.

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
	Personale ausiliario.	
180	Custodi Capi	200
163	Primi custodi	800
153	Custodi e guardie notturne	1.200
		2.200